

STATUTO SOCIALE

1. Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione San Matteo APS – Associazione di Promozione Sociale – che ha sede in Concorezzo alla Via Volta 30. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Nel seguito essa è semplicemente detta "associazione".

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'associazione

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come meglio specificato nei seguenti articoli
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo (art.3, comma 190, legge 662 del 23.12.1996), ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- segue limiti e condizioni imposte dal decreto legislativo 03.07.2017 n.117, ivi compreso l'utilizzo dell'acronimo APS sia nella denominazione sia nelle comunicazioni al pubblico

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio a federazioni, comitati, circoli e/o associazioni riconoscendone statuti e regolamenti.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione S.Matteo APS ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso l'aiuto solidale sotto l'aspetto economico, sociale, sanitario, normativo e giuridico nei confronti di singoli o gruppi di persone o associazioni, in Italia e all'estero, per la promozione umana, sociale, formativa e culturale delle comunità cristiane. Essa ha finalità di servizio sociale teso alla promozione umana integrale della persona ed alla sua valorizzazione in tutti gli aspetti. L'Associazione ha particolarmente a cuore il sostegno delle attività missionarie sia in Italia sia all'estero, finalizzate alla beneficenza, istruzione, formazione e assistenza socio-sanitaria.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà aderire a federazioni, comitati, circoli ed associazioni, sia italiane sia estere, impegnandosi a rispettare le norme e le direttive dei suoi organi. A questo scopo l'Associazione potrà organizzare e promuovere le proprie attività anche mediante l'organizzazione di iniziative, corsi e manifestazioni.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni d'ogni genere da enti pubblici e privati e potrà altresì svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. Colori sociali

I colori sociali sono azzurro e bianco.

Soci

6. Requisiti dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che ne facciano domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata da loro stessi e dai genitori o da chi ne fa le veci. L'elenco dei soci è tenuto aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci che potranno far valere su di esso le prerogative previste delle leggi sulla privacy in vigore.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera. Il richiedente con la domanda d'ammissione s'impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota d'ammissione e/o la quota periodica eventualmente definita dall'assemblea.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio decorre dal momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione da parte dello stesso Consiglio Direttivo. La domanda di adesione si intende tacitamente accettata salvo comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla sua presentazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- *Fondatori* – Coloro che, intervenendo nella fase costitutiva hanno dato vita all'Associazione
- *Onorari* – Coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento degli scopi dell'Associazione o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione stessa
- *Ordinari* – Coloro che non appartengono alle altre categorie di soci

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

9. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, ivi compreso il versamento dell'eventuale quota periodica stabilita dall'assemblea.

10. Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per

- decesso
- dimissioni da comunicarsi per iscritto; in questo caso il socio perde la propria qualifica a partire dalla data di dimissione
- decadenza o perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità

- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità
- per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione
- ritardato pagamento della eventuale quota periodica per oltre sei mesi

11. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- ☐ Assemblea Generale dei soci
- ☐ Consiglio Direttivo
- ☐ Presidente
- ☐ Vice-Presidente
- ☐ Segretario

Assemblea

12. Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea dei soci il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea dei soci viene inoltre convocata, nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

13. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 8 giorni, con affissione presso la sede dell'Associazione ed avviso scritto recapitato ai soci.

14. Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con le stesse modalità. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e se fosse necessario dal presidente dell'assemblea nominato fra i presenti. Colui che presiede l'assemblea ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea.

- L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. In caso di ulteriore parità il voto del Presidente avrà valore doppio.
- L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le medesime modalità. Le proposte di modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia il suo ruolo nell'Associazione o la sua quota di adesione. Le delibere dell'Assemblea vanno trascritte in apposito verbale da conservare a cura del Segretario. Tutti i soci hanno in qualunque momento diritto alla consultazione dei verbali delle assemblee precedenti.

16. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo
- b. discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo
- c. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
- d. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ammissione ed i contributi associativi periodici, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti
- e. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza
- f. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
- g. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

in sede straordinaria

- a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

17. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- deliberare su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- dare parere e, se necessario, deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame da un qualsiasi componente del consiglio stesso
- procedere alla revisione periodica dell'elenco dei soci, per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti del caso
- esaminare le domande di ammissione di nuovi soci
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti
- redigere l'eventuale regolamento interno
- ratificare provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

18. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da altro 3 membri nominati dall'assemblea ordinaria; esso deve essere composto da soli soci, tra cui Presidente, Vice-Presidente e Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite definito dall'ultima assemblea. I membri cooptati dureranno in carica fino alla successiva assemblea, che potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

19. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre dei suoi componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario; in sua assenza le sue funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio, designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. I consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle decisioni consiliari.

Presidente

20. Compiti del presidente

Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente; in mancanza anche di quest'ultimo dal segretario.

21. Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci; la sua carica dura tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il presidente, fino alla convocazione della successiva assemblea. Il Presidente può essere riconfermato.

Segretario e uffici di segreteria

22. Segretario dell'Associazione e tesoriere

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'assemblea dei soci per tre anni tra i soci dell'Associazione e può essere riconfermato. Egli dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Al Segretario è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Finanze e patrimonio

23. Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili che possono pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

24. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- contributi periodici ordinari stabiliti dall'assemblea
- contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
- versamenti volontari dei soci
- contributi di Associazioni, Federazioni, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito ed altri enti in genere
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo

25. Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

26. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

27. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori all'eventuale versamento all'atto dell'ammissione ed alla quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti spontanei ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né rimborsabili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione di titolo particolare né per successione di titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Norme generali finali

28. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio d'ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidati al Segretario secondo le direttive del Presidente.

29. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del Dlgs.117/2017, ivi compresa la richiesta di parere all'ufficio RUNTS di competenza, di cui all'articolo 45 del medesimo Dlgs, previo parere dell'ufficio RUNTS di competenza.

30. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

31. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Associazioni, Federazioni ed enti a cui l'Associazione abbia aderito.

Concorezzo, 21 maggio 2022

